



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 4 - Tipologia 4.2.2 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro-iniziativa agroindustriali
Soggetto richiedente:

Informativa in merito all'aiuto in de minimis ex Regolamento (UE) 1407/13

1. Le agevolazioni di cui al bando della Tipologia 4.2.2 "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro-iniziativa agroindustriali" sono soggette al regime «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e s.m.i, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), G.U.U.E. 24/12/2013, n. L352, e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l'agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.
2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica¹ non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione potenzialmente concessa, ai sensi del presente bando, con quelle in regime «de minimis» concesse a norma di altri regolamenti de minimis o del Reg (UE) 360/12² ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi fiscali precedenti. Qualora l'agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita³. La verifica con visura de minimis su Registro aiuti (RNA) verrà eseguita al momento della presentazione della domanda di sostegno e al momento dell'emanazione del provvedimento di concessione.
4. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati

¹Per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

² Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

³ La situazione aiuti de minimis ricevuti dall'impresa può essere desunta anche consultando le sezioni trasparenza dei registri RNA https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza e SIAN <http://www.sian.it/GestioneTrasparenza>

fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL). L'Equivalente Sovvenzione, è l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto erogato caso per caso. Per determinare l'entità dell'agevolazione occorre, innanzitutto, tradurre l'aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l'elemento vantaggio dell'aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull'investimento, della durata del finanziamento, dell'ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell'aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull'investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l'Equivalente Sovvenzione Netta (ESN). In ogni caso valgono le disposizioni di cui all'art. 4 del Reg 1407/13.

**timbro dell'impresa
e firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)**